

SCHEMA DI ATTO DI SUBCONCESSIONE

T R A

AERTRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. Corrado Fischer, con partita IVA e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AERTRE**",

E

[...] con sede legale in [...], con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], di seguito nominata "**SUBCONCESSIONARIO**", rappresentata dal dott. [...], in qualità di [...],

PREMESSO

- che AERTRE esercita la gestione totale dell'aeroporto di Treviso (di seguito l'"**Aeroporto**"), ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "**Convenzione ENAC-AERTRE**");
- che in forza della Convenzione ENAC-AERTRE, ad AERTRE *"è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche"*;
- che sempre in forza della Convenzione ENAC-AERTRE, ad AERTRE *"è consentito, previa comunicazione all'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati"*;
- che in data [...] SAVE S.p.A., in qualità di gestore dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, ha avviato, anche in nome e per conto di AERTRE, una procedura aperta, ai sensi dell'art. 5.1.1 della Disposizione Organizzativa interna per la disciplina dell'affidamento delle subconcessioni del Gruppo SAVE, per l'assegnazione ad un unico operatore economico di uno spazio presso l'Aeroporto da destinarsi all'esercizio del servizio di avvolgimento bagagli (di seguito anche la "**Gara**");
- che il Subconcessionario ha presentato offerta collocandosi al primo posto in graduatoria di Gara e pertanto SAVE, con nota prot. n. [...], anche in nome e per conto di AERTRE, gli ha lo spazio;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all'accertamento, con esito positivo, del possesso in capo all'assegnatario dei requisiti prescritti per la partecipazione alla Gara;
- che AERTRE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia

a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;

- che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione a AERTRE;

- che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;

- che il Subconcessionario si impegna a rispettare le eventuali norme generali emanate da AERTRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità dell'Aeroporto.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO

2.1 AERTRE affida al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, uno spazio di circa 4 mq ubicato presso il piano primo partenze dell'aerostazione dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso per l'installazione di una macchina avvolgi bagagli, come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto, **Allegato A**, per lo svolgimento, non in esclusiva, del servizio di avvolgimento bagagli con plastica trasparente antintrusione in regime doganale ordinario (duty-paid). Si precisa che nel servizio di avvolgimento bagagli sono inclusi servizi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita di travel goods, servizio di pesatura bagagli, vendita di polizze assicurative sullo smarrimento dei bagagli, ecc.

2.2 Le parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga attività diversa rispetto a quella sopra indicata, AERTRE potrà dichiarare la decadenza del subconcessionario.

2.3 I locali concessi in uso sono rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.4 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la (i) subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo; (ii) il presente atto è disciplinato dal diritto pubblico con esclusione della applicabilità della l. 392/1978.

2.5 L'affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, che prende atto ed accetta che AERTRE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, nella stessa aerostazione, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

Art. 3) DURATA

3.1 La subconcessione avrà efficacia dalla data del verbale di consegna degli spazi e scadrà il quinto anno successivo, senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.

3.2 Entro e non oltre 15 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni per l'allestimento delle aree, il Subconcessionario dovrà dare inizio ai lavori di allestimento del locale.

3.3 L'attività dovrà comunque essere avviata entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dell'area. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, AERTRE potrà risolvere il contratto oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.

3.4 Nel caso in cui al termine della subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), AERTRE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d'ora a continuare il servizio alle condizioni stabilite dall'atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.

Art. 4) CORRISPETTIVI

4.1 Per l'uso dello spazio di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario dovrà versare ad AERTRE, a partire dalla data di efficacia del presente atto una **royalty pari al [...] % + I.V.A.** da calcolarsi sul fatturato dell'attività in subconcessione oggetto del presente atto (comprendente, oltre al servizio di avvolgimento bagagli, anche eventuali servizi aggiuntivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vendita di travel goods, servizio di pesatura bagagli, vendita di polizze assicurative sullo smarrimento dei bagagli etc), al netto dell'I.V.A., sulla base dei rendiconti inviati dal Subconcessionario a AERTRE.

4.2 Le parti convengono che il corrispettivo di cui al punto che precede non potrà essere inferiore al Minimo Annuo Garantito ("**MAG**") pari a [...] in ragione d'anno, oltre all'IVA di legge.

4.3 La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa a un dodicesimo del MAG (MAG/12).

4.4 Il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno AERTRE verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel trimestre ed applicate ai fatturati registrati dalle vendite delle singole categorie merceologiche - netto Iva - mensili sarà superiore al 25% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da AERTRE entro il giorno 10 del mese successivo.

4.5 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell'anno, AERTRE, per la verifica dell'ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato *pro-rata*, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.

4.6 Il valore del MAG verrà aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

4.7 AERTRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE

5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore della AERTRE, sull'istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:

- a) il MAG il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
- b) l'eventuale corrispettivo variabile di cui all'art. 4.4 il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere a AERTRE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario e la seguente documentazione, al fine di verificare la congruità dell'importo versato: a) fotocopia del registro bollato di prima nota dei corrispettivi relativi al mese cui si fa riferimento; b) fotocopia della strisciata fiscale di azzeramento del registratore di cassa effettuata l'ultimo giorno del mese cui si fa riferimento.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati AERTRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AERTRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da AERTRE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona

munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l'ammontare del fatturato, al netto dell'IVA, registrato dal Subconcessionario nell'anno di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).

5.6 Al fine di consentire un rapido riscontro del fatturato conseguito dal Subconcessionario nell'esercizio del servizio di avvolgimento bagagli su cui calcolare le royalties, sarà richiesto al Subconcessionario di dotarsi, qualora non ne sia già provvisto, entro 6 mesi dall'avvio del servizio presso l'Aeroporto, di un sistema che consenta ad AERTRE di accedere al gestionale dei singoli punti avvolgimento, dando visibilità del nr. totale di avvolgimenti per giorno mese anno e consentendo la verifica degli incassi registrati nel periodo di riferimento.

5.7 In ogni caso, AERTRE si riserva il diritto di effettuare controlli sugli incassi effettivi, di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative all'esercizio. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire ad AERTRE di verificare accuratamente il volume di affari dello stesso Subconcessionario e, conseguentemente, a:

(a) permettere che i rappresentanti della AERTRE - ai quali verrà conferito da quest'ultima l'incarico di annotare le registrazioni di cassa e gli altri dati di volta in volta ritenuti opportuni o necessari - possano posizionarsi e permanere vicino ai registratori di cassa o comunque in luoghi dove viene compilata la documentazione relativa alle vendite;

(b) consentire alla AERTRE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere alla AERTRE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.

5.8 Per gli scopi di cui al presente articolo, il Subconcessionario si impegna inoltre a mantenere, all'interno degli spazi subconcessi:

(i) almeno un registratore di cassa, o uno strumento elettronico equivalente, nonché a continuare ad emettere regolarmente scontrini (o ricevute fiscali emesse con i citati strumenti elettronici) a tutti i propri clienti;

(ii) il giornale di fondo dei registratori di cassa, il registro dei corrispettivi e il registro dei corrispettivi di emergenza aggiornati ove previsti dalla normativa applicabile, o i files di trasmissione telematica dei corrispettivi (i "Registri"),

5.9 Il libro giornale, il registro IVA e il libro degli inventari (i "Libri Contabili") verranno custoditi presso la sede del Subconcessionario. I Registri ed i Libri Contabili dovranno essere tenuti in

conformità a corretti principi contabili. Il Subconcessionario dovrà continuare a tenere tali Registri e Libri Contabili a disposizione della AERTRE per almeno 12 mesi successivi alla scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del presente atto di subconcessione.

5.10 Le fatture emesse dalla AERTRE calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario non precludono alla AERTRE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l'attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per la AERTRE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.

5.11 Fermo restando il diritto della AERTRE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume di affari dichiarato dal Subconcessionario e il volume di affari accertato dalla AERTRE, quest'ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.

5.12 Fatto salvo quanto previsto sopra, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 5.000,00 per ogni scontrino non emesso, fermo restando il diritto della AERTRE di dichiarare la decadenza della presente subconcessione dopo la seconda violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino.

5.13 La AERTRE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 ed a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto della AERTRE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti con riferimento alla galleria commerciale dell'aeroporto ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.

Art. 6) GARANZIA

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a AERTRE, alla firma del presente atto, una garanzia per l'importo di € [...] (pari all'importo del MAG, oltre IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello predisposto da AERTRE **Allegato B)** e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai

benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AERTRE.

6.2 I diritti derivanti ad AERTRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

6.4 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AERTRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

Art. 7) ASSICURAZIONI

7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (duemilioni), e fornire ad AERTRE, alla firma del presente atto di subconcessione e, comunque, in seguito ad ogni eventuale richiesta di verifica da parte della stessa, il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:

- specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
- includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie;
- non deve escludere l'operatività della copertura in ambito aeroportuale.

La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di AERTRE e dei suoi dipendenti.

7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare ad AERTRE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere ad AERTRE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.4 In caso di mancata consegna del certificato assicurativo alla firma del presente atto o di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (come prescritto all'art. 7.3), AERTRE applicherà una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza in caso di rinnovo), AERTRE potrà dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora AERTRE rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, AERTRE potrà applicare una penale di € 5.000 e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto di AERTRE al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative.

7.5 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.7 non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione ad AERTRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per AERTRE.

7.6 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative di AERTRE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

7.7 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

Art. 8) FORNITURE

8.1 Le parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l'uso idoneo degli spazi di cui al precedente articolo 2, AERTRE fornisca a quest'ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui corrispettivo mensile è forfettariamente quantificato in € 7,42 al mq:

- a) climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali;
- b) energia elettrica;
- c) pulizia degli spazi comuni pertinenti; - uso servizi comuni (es. bagni comuni);

- d) servizio di fognatura nera;
- e) erogazione d'acqua.

8.2 Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq. utilizzati dal Subconcessionario, calcolati in rapporto alla superficie totale interessata.

8.3 Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti trimestrali.

8.4 Con specifico riferimento all'energia elettrica, il Subconcessionario dichiara di essere consapevole e di accettare che:

- a) al momento della sottoscrizione del presente atto, gli spazi subconcessi sono alimentati da linee private AERTRE, ma in relazione ad esse è stata richiesta da AERTRE connessione alla rete di distribuzione locale - ENEL - (tramite cosiddetti "**POD Virtuali**"), con richiesta di censimento e apposita convenzione di cui art. 26, comma 26.3 del TISSPC, al distributore E-Distribuzione S.p.A.;
- b) fino a quando gli spazi subconcessi sono alimentati da AERTRE, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale pari ad € 500,00/superamento della soglia di potenza assegnata;
- c) nel momento in cui entreranno in esercizio i POD Virtuali, verrà collocato, a cura e spese di E-Distribuzione S.p.A., un gruppo di misura dell'energia elettrica ad uso esclusivo del Subconcessionario, e il medesimo Subconcessionario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto autonomo di fornitura di energia elettrica con un operatore del mercato libero, e i relativi costi saranno a carico del Subconcessionario.

8.5 Per l'eventuale uso del servizio telefonico interno verrà corrisposto un canone annuo a linea attivata. Per l'eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio. Le relative tariffe sono indicate all'**Allegato C**. I canoni saranno versati in rate semestrali posticipate. Tali corrispettivi verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

8.6 L'uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all'esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate dalla AERTRE per l'anno in corso.

Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto sussistente al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura degli stessi e all'allestimento dello spazio, previa autorizzazione scritta di AERTRE e con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato D**, e nel

rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti. Il Subconcessionario si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far eseguire ogni intervento di allestimento e/o di manutenzione degli spazi a personale (anche eventualmente dipendente da imprese terze incaricate) in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività da svolgere, come specificati nell'Allegato D.

9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla AERTRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'Aeroporto. In particolare, ogni intervento di allestimento o manutenzione idoneo ad incidere sulla funzionalità dell'aerostazione (in ragione, ad esempio, della produzione di rumore, polveri o del passaggio di mezzi o materiale ingombrante) dovrà essere previamente autorizzato da AERTRE, al fine di consentire ogni opportuna azione di coordinamento.

9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

- a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
- b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio.
- c) a mantenere inalterati, durante il periodo di efficacia del rapporto di subconcessione, i requisiti antincendio dei locali subconcessi così come definiti nella documentazione progettuale approvata (es. non dovrà essere superato il carico di incendio massimo indicato, non dovranno essere modificati i materiali e le caratteristiche ignifughe degli stessi, così come indicati nel progetto approvato).

9.5 OMISSIS.

9.6 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.7 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.

9.8 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato D, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.

9.9 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.10 Resta a carico di AERTRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.

9.11 Il Subconcessionario si impegna ad apportare continue migliorie all'arredo del punto vendita allo scopo di stimolare la propensione all'acquisto da parte dell'utenza e quindi gli incassi, aggiornando l'estetica e il *layout* dello stesso all'evoluzione del contesto aeroportuale. In particolare, il Subconcessionario si impegna sin d'ora, senza riserve ed eccezioni, ad uniformarsi ad eventuali disposizioni regolamentari, emanate per iscritto da AERTRE, inerenti nuove indicazioni progettuali dei fronti negozi, con oneri e spese a carico del Subconcessionario.

9.12 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AERTRE.

9.13 Il Subconcessionario prende atto della presenza, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wi-Fi.

AERTRE, al fine di armonizzare e permettere la massima fruizione del segnale, mantiene un registro delle reti presenti.

9.14 Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria rete Wi-Fi se non su espressa autorizzazione di AERTRE, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti Wi-Fi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire.

Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA

10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

10.2 Il Subconcessionario riconosce ed accetta che AERTRE, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale dell'aeroporto e dell'ottemperanza della normativa ambientale, ha attivato un servizio centralizzato di raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi dei subconcessionari, assimilabili agli urbani (R.S.U.), per il conferimento degli stessi presso le isole ecologiche aeroportuali, in vista del successivo smaltimento differenziato ("Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta") - per ogni informazione sulle relative caratteristiche e sulle modalità di funzionamento è possibile consultare il seguente link: <https://ambiente.veniceairport.it/it-it/rifiuti/rsnuovagestione.aspx> -. Per la fruizione del servizio il Subconcessionario verserà un corrispettivo determinato anche in relazione alla quantità di rifiuto prodotto, secondo il metodo della c.d. tariffa puntuale, la cui composizione è descritta all'**Allegato E**. Il Subconcessionario si impegna ad aderire al predetto Sistema e a corrispondere ad AERTRE le relative tariffe, che saranno comunque finalizzate unicamente alla copertura dei costi di gestione del Sistema.

10.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.4 Il Subconcessionario, nell'ambito dell'adesione al Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta, è tenuto a collocare presso le aree oggetto di subconcessione i contenitori per la raccolta dei rifiuti che saranno forniti da AERTRE e custodirli e conservarli in buono stato. AERTRE addebiterà al Subconcessionario i costi per la sostituzione dei contenitori danneggiati per incuria o cattivo uso. Il Subconcessionario è altresì tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo di differenziazione delle frazioni dei rifiuti prodotti in accordo con le prescrizioni in vigore presso l'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato).

10.5 L'adesione al Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta non esonera, comunque, il Subconcessionario dal pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio

occupato, ivi compresa la Tassa Comunale sui Rifiuti, da versarsi agli enti richiedenti.

10.6 Il Subconcessionario è tenuto smaltire autonomamente e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore i propri rifiuti speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo oli minerali ed alimentari, arredi e materiali ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, pallet in legno o plastica, attrezzature di vario genere). Lo smaltimento dei rifiuti speciali non è, infatti, compreso nel Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e rimane, pertanto, a carico del Subconcessionario sia per la parte economica che per la gestione amministrativa.

10.7 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto, verranno svolti da parte del personale di AERTRE o da terzi audit e sopralluoghi periodici anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

a) ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;

b) in caso di reiterata violazione delle procedure in vigore per la gestione dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, dopo la terza contestazione, AERTRE avrà facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.8 Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.

10.9 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio e la Procedura di Evacuazione di AerTre (POEM001 Piano per la Gestione dell'Emergenza Incendio, di cui l'allegato 6 tratta riporta nello specifico la Procedura di evacuazione) documenti disponibili e consultabili nella rete *intranet* dedicata agli operatori aeroportuali denominata "*my.trevisoairport.it*", accedendo all'area riservata ai Subconcessionari;

b) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell'emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;

c) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da AERTRE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;

d) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali;

e) di impegnarsi e rispettare e far rispettare il divieto di fumo all'interno degli edifici (ad eccezione dei luoghi appositamente dedicati).

10.10 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10.9. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 AERTRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare al Subconcessionario nuovi spazi in sostituzione a quelli subconcessi con il presente atto.

11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconcessione.

Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali destinati all'attività di cui all'art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisiti ad AERTRE e, allo scadere della concessione ad AERTRE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AERTRE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose, secondo quanto richiesto da AERTRE.

12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AERTRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il trecentossantacinquesimo del MAG, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. AERTRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI

13.1 L'attività all'interno degli spazi oggetto della presente subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla AERTRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato F**.

13.3 Ferma restando la facoltà di AERTRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente con ogni adempimento conseguente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla AERTRE stessa anche in forma regolamentare, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.5 L'attività oggetto della subconcessione non dovrà essere necessariamente garantita senza soluzione di continuità, potendo il Subconcessionario decidere, a sua discrezione, di garantirne l'operatività limitatamente ai periodi di maggior traffico, fermo il pagamento dei corrispettivi di cui al presente atto.

13.6 In ogni caso, AERTRE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.

13.7 Il Subconcessionario è tenuto, a proprie spese, a munire i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali (tesserino di ingresso aeroporto) vistata dalle autorità competenti.

13.8 In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AERTRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.9 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.

13.10 La AERTRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.11 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:

- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l'utenza;
- per quanto attiene all'organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale addetto al servizio al pubblico, con particolare riferimento all'utenza aeroportuale;

13.12 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati ad AERTRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.13 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell'ambito della carta dei servizi adottata da AERTRE, qualora esistente, nell'Aeroporto di Treviso ai sensi della normativa vigente.

13.14 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che AERTRE si riserva di installare presso i registratori di cassa o in altro luogo dei punti vendita, a propria cura e spese, sistemi di lettura delle carte di imbarco (boarding card) in possesso dei passeggeri e di badge dei dipendenti aeroportuali allo scopo di recuperare taluni dei dati ivi contenuti (es. volo, aeroporto di partenza, destinazione, classe di volo) associandoli all'acquisto effettuato presso i punti di vendita. Il personale del Subconcessionario in fase di registrazione dell'acquisto è pertanto tenuto a seguire le istruzioni impartite per iscritto da AERTRE quali, a titolo esemplificativo, la lettura del codice a barre della carta d'imbarco, la compilazione manuale di altri dati richiesti dal sistema, il salvataggio al termine di ogni operazione. I dati saranno conservati nei sistemi informatici di AERTRE e trattati

in conformità alla specifica informativa privacy che verrà messa a disposizione di AERTRE. Su richiesta del Subconcessionario, i dati potranno essere comunicati da AERTRE al Subconcessionario in forma aggregata.

13.15 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all'interno della galleria commerciale dell'aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per garantirne il successo e, pertanto, anche nell'interesse di tutti i suoi operatori – AERTRE si riserva di predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di emissione del Regolamento Commerciale, il subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.

13.16 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, il Subconcessionario si impegna a promuovere e gestire l'attività esercitata presso l'aeroporto secondo le migliori regole del commercio tenendo conto delle caratteristiche dell'attività integrata della galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il più elevato standard qualitativo.

13.17 Il Subconcessionario assume l'obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell'ambito dei maggiori circuiti internazionali di pagamento. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. È vietato, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli spazi.

14.3 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto alla AERTRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a AERTRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AERTRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.4 AERTRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AERTRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto;

14.5 AERTRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della AERTRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.6 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a AERTRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti della AERTRE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui alla presente subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne la AERTRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

15.2 Il Subconcessionario esonera altresì la AERTRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della AERTRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione incendi.

15.5 La AERTRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere la AERTRE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

16.1 Qualora per esigenze di AERTRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si

dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC - AERTRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.

16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti l'affidamento di cui al presente atto nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di AERTRE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 17) DECADENZA

17.1 AERTRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG;
- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali.

17.2 Resta salvo il diritto di AERTRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) REVOCA

18.1 AERTRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.

18.2 AERTRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze connesse al servizio aeronautico, per altri motivi di pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente atto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AERTRE. In tali casi, il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuto al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo di effettiva efficacia del presente atto. Il Subconcessionario avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE

19.1 Con la sottoscrizione del presente atto AERTRE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale dell'aeroporto di Treviso e dei punti di vendita

in esso presenti. Pertanto, AERTRE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.

19.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza del proprio punto di vendita/ufficio/sportello al pubblico presso l'aeroporto di Treviso e ad utilizzare il marchio AERTRE.

19.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario, pertanto, manleva AERTRE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.

Art.20) FORO COMPETENTE

19.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art.21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

21.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

21.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di AERTRE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da AERTRE, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;
- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli spazi dovrà presentare richiesta preventiva ad AERTRE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;
- iii. fornire prontamente ad AERTRE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da AERTRE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a

trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;

- iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da AERTRE e consultabile sul sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da AERTRE.

21.6 Con riferimento ai dati trattati da AERTRE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

Art.22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AERTRE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per AERTRE è _____.

22.2 Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione in essere; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l'aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario nomina quale proprio rappresentante [*indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare*] _____.

Art.23) SPESE DI REGISTRAZIONE

23.1. Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 24) MODELLO 231

22.1. Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di AERTRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal d.lg. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

AERTRE S.p.A.

[.....]


Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8.) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231

..... _____

Allegato A
PLANIMETRIA

Spazi presso l'Aeroporto di Treviso
N 1 spazio piano primo partenze



Allegato B
MODELLO DI GARANZIA

ENTE GARANTITO

AERTRE S.p.A.,

VIA NOALESE N. 63/E

TREVISO

PREMESSO

che con atto di subconcessione da stipularsi con la Aeroporto di Treviso S.p.A. (di seguito AERTRE), con sede legale in Treviso, che gestisce l'Aeroporto di Treviso, la Società _____ si impegna a gestire in regime di subconcessione l'attività e/o servizio di _____ presso l'aeroporto di Treviso;

che, con il predetto atto, la Società _____ si impegna a consegnare a AERTRE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro _____ a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della AERTRE S.p.A., e nell'interesse della Società _____, fino alla concorrenza di euro _____ (euro italiane _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società _____ nei confronti di AERTRE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione

e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a AERTRE S.p.A. le somme garantite, come richieste da AERTRE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società _____ fino al _____ (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione)e comunque fino al completo soddisfacimento dei crediti di AERTRE attestato da quest'ultima.

La sottoscritta Banca/Compagnia di Assicurazione rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

(firma).....

Allegato C

FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO

Canone linea digitale / analogica	33,32
Linea ISDN (aggiuntivo)	18,16
Telefoni fissi senza display (aggiuntivo)	6,05
Telefoni fissi con display (aggiuntivo)	26,65
Telefoni IP con display (aggiuntivo)	42,41
Telefoni DECT	54,54

L'utenza standard con telefono base è composta dal canone linea oltre a canone aggiuntivo telefono senza/con display.

Allegato D
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OBBLIGHI GENERALI

Il Subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AERTRE Spa.

Osservare l'orario dell'Aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eseguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area Aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di sub-concessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AERTRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AERTRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE

DATI

Ogni spazio sub-concesso a terzi sarà allestito con i servizi di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.

La determinazione dei compensi dovuti alla AERTRE per la fornitura di tali servizi verrà regolamentata da appositi accordi.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AERTRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AERTRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AERTRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AERTRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AERTRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AERTRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AERTRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AERTRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d'attuazione DPR M°447/91.

Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6
--------------------------------	-----	---	---

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AERTRE.

IMPIANTI TELEFONICI E DATI

Per quanto riguarda i servizi di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta sono i seguenti:

- a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi o mobili tipo DECT (servizio erogato direttamente dalla AERTRE),
- b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l'attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),
- c) Collegamento al sistema informativo voli aeroportuale.

I servizi suddetti verranno realizzati su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT5E oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all'interno dei locali in sub-concessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza AERTRE.

All'interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT5E che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a:

- 6 prese UTP per sub-concessioni di PICCOLE dimensioni
- 12 prese UTP per sub-concessioni di MEDIE dimensioni
- 18 prese UTP per sub-concessioni di GRANDI dimensioni
- 24 prese UTP per sub-concessioni di NOTEVOLI dimensioni

nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.

A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell'utente sub-concessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.

L'utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all'interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AERTRE il progetto esecutivo, includendo l'indicazione del soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori ed allegando copia dell'**autorizzazione** rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della

Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, l'utente dovrà trasmettere alla AERTRE copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AERTRE la realizzazione della rete cablata, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'area Tecnica AERTRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti dalla AERTRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AERTRE, Area Tecnica.

Fissato al soffitto ed al controsoffitto ove presente, è già presente un sistema di rilevatori ottici di fumo di competenza AERTRE, cui l'utente dovrà garantire l'accesso.

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE CHE ESEGUE LAVORI DI ALLESTIMENTO E/O MANUTENZIONE

Il personale che esegue lavori di allestimento e/o manutenzione degli spazi subconcessi per conto del Subconcessionario (sia che si tratti di personale dipendente dal Subconcessionario o da imprese terze incaricate) dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente, ai fini della sicurezza operativa, in relazione alle attività da svolgere.


In particolare:

- il personale impiegato nell'esecuzione di lavori in quota (oltre 2 m) deve aver eseguito la formazione per lavori in quota e l'addestramento all'utilizzo dei DPI (dispositivi protezione individuale) di III categoria anti caduta secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

- il personale che conduce piattaforme di lavoro elevabili deve essere in possesso del patentino di abilitazione alla conduzione dei predetti mezzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che esegue interventi sugli impianti elettrici deve essere in possesso della qualifica professionale di "Persona Idonea allo svolgimento di lavori elettrici" secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEI 11-27 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che esegue interventi sugli impianti di condizionamento deve essere in possesso della qualifica professionale di "Frigorista" prevista dal Regolamento Europeo n. 303/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- il personale che esegue lavori di saldatura deve essere in possesso della qualifica professionale di "Saldatore" e deve aver regolarmente espletato i corsi di formazione antincendio per rischio alto ai sensi del D.M. 10.03.1998.

Allegato E

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA



CONTATTI

Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio porta a porta è possibile consultare il seguente link:

<https://ambiente.veniceairport.it/it-it/rifiuti/rsunuovagestione.aspx>

È inoltre disponibile, per eventuali richieste di chiarimento una casella e-mail dedicata:

differenziata@veneziaairport.it

differenziata@trevisoairport.it

Allegato F

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.2

Alla AERTRE S.p.A.
Via Noalese, 63/E,
TREVISO

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di che dovrà essere esercitata nello spazio oggetto di subconcessione

Il sottoscritto

nato il..... a

in qualità di legale rappresentante della società/impresa.....

con sede in.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che la societàè in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.